

REGOLAMENTO (CEE) N. 2706/92 DELLA COMMISSIONE**del 17 settembre 1992****recante sospensione della fissazione anticipata degli importi compensativi monetari e degli aiuti per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3155/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3247/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6 bis, paragrafo 2, secondo comma,considerando che la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari instaurati del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio⁽⁵⁾, e degli aiuti per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci di cui al regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio⁽⁶⁾, può essere sospesa in caso di situazione anormale, che determina o rischia di determinare una perturbazione sul mercato dei prodotti in causa ; considerando che il mantenimento dell'attuale regime, considerata la situazione monetaria e l'incertezza dei

mercati dei cambi, rischia di portare a operazioni speculative e a perturbazioni dei mercati ; che è quindi opportuno sospendere la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari e degli aiuti di cui trattasi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La fissazione anticipata degli importi compensativi monetari per quanto riguarda la Spagna, l'Italia e il Regno Unito è sospesa per le domande presentate dal 17 al 21 settembre 1992.
2. La fissazione anticipata degli aiuti per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, è sospesa per le domande presentate dal 17 al 21 settembre 1992.
3. Le domande presentate durante tali periodi sono irricevibili.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1992.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 22.⁽²⁾ GU n. L 314 del 28. 10. 1989, pag. 51.⁽³⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.⁽⁶⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.